

La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'**obbligo della valutazione del rischio** (risk assessment) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un **Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)**, di cui, appunto il **RSPP**, ne è il responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) il Datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2) del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di un **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile). Appare superfluo concludere che tutti i benefici derivanti dall'applicazione di norme e regole, come per ogni materia che si rispetti, restano subordinati ad una opportuna valorizzazione delle entità coinvolte, quali i SPP. La concreta e serena sinergia tra tutti i soggetti interessati può contribuire più correttamente all'unico fine ultimo, che è quello della sicurezza sul posto di lavoro.

IL PROSSIMO NUMERO DEL GIORNALINO A SETTEMBRE 2008!



REGIONE MOLISE
Servizio di Prevenzione e Protezione
 Via S. Antonio Abate 236 – 86100 CAMPOBASSO
 Tel. 0874 .424. 441(442)
 Fax 0874. 424.444
 e.mail: r.normanno@regione.molise.it



LA CORRISPONDENZA VA RECAPITATA PRESSO :
 REGIONE MOLISE -D.G. 1 – SERVIZIO PROVVEDITORATO – VIA MAZZINI 126 - 86100 CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

GIORNALINO PERIODICO SULLA PREVENZIONE

N. 24
 MESE: GIUGNO
 ANNO: 2008

IN
 QUESTO
 NUMERO:



**LA 626 VA IN
 PENSIONE**

LEGGE 123/07 e D.lgs 81/08

E' stato pubblicato il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore:

- il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)
- il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)
- le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e successivamente all'entrata in vigore, fissata per il 15 maggio 2008 (anche se la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), vengono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64;
- il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- **il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;**
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
- il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
- l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
- gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Andranno, dunque, in pensione i vari decreti che per anni sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.

Il decreto norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall'istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all'individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Il decreto inoltre individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l'oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.

Ribadisce poi l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.

NOTA DI SERVIZIO

A CAUSA DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RELATIVA SEDE DI LAVORO, IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA REGIONE MOLISE HA MOMENTANEAMENTE SOSPESO LE PRINCIPALI ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI IN-FORMAZIONE DEI LAVORATORI.

LE SUDDETTE ATTIVITA' RIPRENDERANNO NON APPENA LE POSSIBILITA' STRUTTURALI, LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE, LO CONSENTIRANNO.

RESTANO PERALTRO ATTIVI I PRINCIPALI RECAPITI TELEFONICI E FAX:

Tel. 0874.424.440/441/442

Fax 0874.424.444

SI RICORDA, INFINE, L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

r.normanno@regione.molise.it

STORIA DELLA SICUREZZA ITALIANA

Prima di calarci definitivamente nelle novità apportate dalle più recenti disposizioni legislative, ci sembra doveroso riportare qualche sintetico cenno sulla storia della sicurezza nel nostro paese.

Le prime leggi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro furono introdotte in Italia nel 1942 nel codice civile mentre le prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolare importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia.

Negli anni '90, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali.

